



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERTACCO, BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAGONI, MARSILIO, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO e ZAFFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2018

Modifiche agli articoli 336 e 337 del codice penale in materia di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni si stanno verificando con sempre maggiore frequenza aggressioni agli appartenenti alle Forze dell'ordine, sovente, purtroppo, da parte di immigrati irregolari.

Stando ai dati raccolti dall'Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, le aggressioni ai danni delle Forze dell'ordine sono, infatti, in aumento. Nei primi quattro mesi del 2017 si è già arrivati all'impressionante numero di oltre settecento aggressioni fisiche - con relativo referto medico per le lesioni riportate dagli agenti delle varie Forze dell'ordine esclusivamente durante i controlli sulla strada e del territorio - ripartite tra carabinieri, «i più aggrediti, con 354 aggressioni, pari al 49 per cento del dato complessivo, la Polizia di Stato con 244 e il 33,7 per cento, poi la polizia locale con 69 episodi pari al 9,5 per cento» e, infine, altri corpi o altri pubblici ufficiali intervenuti.

Le aggressioni segnano, quindi, un aumento del 5 per cento rispetto al 2016 e, sempre secondo i dati raccolti dall'Associazione, il numero degli stranieri fra gli aggressori è arrivato a essere il 48,1 per cento, mentre nel 2016 la percentuale era stata del 43 per cento, segnando un continuo aumento.

Il codice penale, al libro secondo, titolo II, proprio in apertura del capo rubricato «Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione» agli articoli 336 e 337, disciplina le fattispecie di reato di «Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale» e di «Resistenza a un pubblico ufficiale», entrambe punite con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Ad oggi, per effetto della lunga sequenza di provvedimenti cosiddetti svuota carceri, il

combinato disposto dell'entità della pena stabilita dal codice penale e delle norme vigenti sulle misure alternative alla detenzione, che hanno previsto che per i condannati a pene carcerarie inferiori a quattro anni le porte del carcere non si aprano mai, fa sì che le aggressioni subite dagli agenti rimangano nella quasi totalità non solo impunte ma neanche penalmente perseguite.

Uno degli aspetti più gravi della questione che stiamo esaminando è il fatto che le aggressioni accadono durante lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze dell'ordine, a segnalare una crescente indifferenza e, anzi, arroganza dei malviventi nei loro confronti, affatto intimiditi dalla presenza degli agenti, che considerano, anzi, simboli sui quali sfogare le proprie frustrazione e aggressività.

Come rilevato dalla citata Associazione «Tutto questo avviene nell'indifferenza pressoché totale dell'opinione pubblica e della stessa politica. Posizione pericolosa e ingenua. Del dilagare della violenza contro le divise sulla strada dovrebbero invece preoccuparsi per primi i cittadini ancor più degli agenti e carabinieri, perché dopo l'argine ci sono loro come destinatari e vittime di una violenza sempre più tracotante e ormai di fatto quasi impunita».

Le Forze dell'ordine rappresentano un indispensabile presidio di legalità e di sicurezza sul territorio, nelle città e nelle strade, e il loro ruolo nella prevenzione degli atti criminali e violenti non può in alcun modo essere sminuito. Pertanto, noi riteniamo che sia un dovere per il legislatore farsi carico del compito di proteggere le Forze dell'ordine e garantire la loro credibilità, affinché

le stesse possano svolgere al meglio il proprio compito tutelando i cittadini.

Il presente disegno di legge intende, quindi, garantire la punibilità e la punizione degli autori di aggressioni in danno di esponenti delle Forze dell'ordine, per quanto attiene sia al reato di violenza o minaccia che di resistenza a pubblico ufficiale, elevando la pena prevista dal codice penale nel minimo a quattro anni e nel massimo a dieci anni.

Inoltre, il presente disegno di legge introduce per entrambe le fattispecie di reato un'ipotesi aggravata quando il reato sia commesso con armi.

Considerati l'emergenza sicurezza che attanaglia le nostre città e il grave degrado sociale che l'accompagna riteniamo che l'approvazione del presente disegno di legge debba avvenire con grande urgenza, auspicando una condivisione da parte di tutte le forze politiche su una tematica così sensibile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni»;

b) al secondo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi».

Art. 2.

1. All'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi».